



COMUNICATO UFFICIALE N.360
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 263/AA al N. 265/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 745 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo GABELLINI e della società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E. avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO GABELLINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Accademia Granata L.E., in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai C.U. n. 1 e n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2018-2019, nonché al C.U. n. 21 del 28.9.2018 della Delegazione Prov.le di Pesaro, per aver partecipato ad un torneo di calcio giovanile non autorizzato, svoltosi a Senigallia in data 30/9/2018, in un periodo della stagione interdetto e non consentito dalla FIGC-SGS, per il concomitante svolgimento di attività federale nonché per aver utilizzato il titolo di "scuola calcio" in un periodo (agosto-settembre 2018), in cui la stessa società non aveva ricevuto il riconoscimento federale del titolo di "scuola calcio", intervenuto soltanto nel mese di gennaio 2019, giusto C.U. n.118 del 18.1.2019;

A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo GABELLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo GABELLINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 696 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gesualdo ALBANESE avente ad oggetto la seguente condotta:

GESUALDO ALBANESE, allenatore professionista di prima categoria, per rispondere:

a) della violazione a di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S, con riferimento all'art. 37 del vigente Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, durante lo svolgimento dell'attività tecnica a favore della squadra della S.C. C.S.P.R. 94 di categoria Pulcini spesso utilizzato un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottato comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo e simulando di percuotere giovani calciatori tesserati, nonché per avere, il 10 ottobre 2018, durante una seduta di allenamento della menzionata squadra nel campo di Caulonia, colpito sui glutei il giovane Benedetto Di Salvo;

b) della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF nonché agli artt. 17, comma 4, e 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere svolto, in assenza di tesseramento, l'attività di allenatore, nella stagione sportiva 2018/2019, come pure nella precedente, della squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini e per avere omesso il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gesualdo ALBANESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Gesualdo ALBANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 468 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco GIAVONI e Renato MARANGONI e della società P.G.S. CONCORDIA avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO GIAVONI, all'epoca dei fatti ed anche nella stagione sportiva 2018 – 2019 Presidente della Società P.G.S. Concordia, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale – Settore Giovanile e Scolastico - n. 1 della stagione sportiva 2017 – 2018 e all'art. 47, comma 1, N.O.I.F., per aver nel mese di maggio e giugno 2018 effettuato opera di proselitismo nei confronti del Sig. Marangoni Renato, tesserato con la Società SSD A RL CRAZY F.C. con la qualifica di “allenatore iscritto albo”, ed aver concluso l'accordo con detto Allenatore nel mese di giugno 2018, sebbene lo stesso fosse ancora tesserato con la Società SSD A RL CRAZY F.C.;

RENATO MARANGONI, all'epoca dei fatti tesserato con la Società SSD A RL CRAZY F.C. con la qualifica di “allenatore iscritto albo” mentre nella stagione sportiva 2018 - 2019 è tesserato con la Società P.G.S. Concordia sempre con la qualifica di “allenatore iscritto albo”, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale – Settore Giovanile e Scolastico - n. 1 della stagione sportiva 2017 – 2018 e all'art. 47, comma 1, N.O.I.F. per aver avuto contatti con il Sig. Giavoni Marco, Presidente della Società P.G.S. Concordia, nel mese di maggio 2018 ed aver concluso l'accordo con detta Società nel mese di giugno 2018, sebbene fosse ancora vincolato con la Società SSD A RL CRAZY F.C.;

P.G.S. CONCORDIA, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il soggetto avvisato Sig. GIAVONI MARCO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco GIAVONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società P.G.S. CONCORDIA e dal Sig. Renato MARANGONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Marco GIAVONI, 20 giorni di squalifica per il Sig. Renato MARANGONI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società P.G.S. CONCORDIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina